


NICOLA CHIARINI
Dottore Agronomo

PROGETTAZIONE e CONSULENZE OPERE AMBIENTALI E VERDE URBANO
Via del Palazzo n.30 – 55047 Seravezza – tel.0584/757516
P.IVA 01943570463 – cell.347/7688155 C.F. CHRNCL78P25G628E

STUDIO AMBIENTALE

VARIANTE SEMPLIFICATA AL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO, AI SENSI DELLA L.R. 65/2014
RIGUARDANTE L'AREA DI NUOVO IMPIANTO N.04 "LE PIOPPETE" PER LA REALIZZAZIONE DI UN
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

Nicola Chiarini DOTTORE AGRONOMO



PREMESSA

Io sottoscritto Nicola Chiarini Dottore Agronomo, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara al n°605, con studio professionale in Via del Palazzo n. 30 a Seravezza (LU), sono stato incaricato di redigere lo studio della componente forestale e l'attuale destinazione uso del suolo dei terreni di proprietà e stabilire in maniera puntiforme e di dettaglio la reale consistenza della componente forestale che interessa l'area.

A tal fine Si è redatta la seguente relazione che in breve sintesi dimostra quanto segue.

**L'area oggetto della presente relazione non risulta assimilabile al bosco per i seguenti motivi:
Non rientra nella definizione di bosco di cui alla previsione dell'articolo 4 lettera a testo unico 34/18**

"DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34. Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Art. 4.

Aree assimilate a bosco

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilati a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;"

perché tale norma non è ad oggi applicabile al caso che ci occupa in forza del disposto dell'articolo 17 comma 2 testo unico 34 / 18

"Art. 17.

Disposizioni applicative e transitorie

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

2. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo elaborate ai sensi del presente decreto restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali e regionali vigenti."

che dispone che la disciplina applicabile all'area de quo sia quella dettata dalla normativa

regionale vigente.

Per normativa regionale vigente dobbiamo prendere in esame il DPGR 40/R/2003 e la legge regionale 39/2000. Leggendo in combinato l'articolo 3 comma 4 della legge forestale regionale toscana con l'articolo 2 regolamento forestale toscano, si evince che non sono assimilabili a bosco I terreni colonizzati spontaneamente la specie arboree e arbustive quando il processo è in atto da meno di 15 anni.

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana.

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 31.03.2000)

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.

Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

Non sono considerati bosco: a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche; c) le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R Regolamento Forestale della Toscana. (1)

(Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18.08.2003)

Art. 2 Aree boscate

1. *Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco di cui all' articolo 3, comma 4 della legge forestale, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di cui all'allegato A della*

legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densità o la copertura di cui all' articolo 3 , comma 1 della stessa legge, la copertura determinata dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40 per cento.

2. Ai sensi dell' articolo 3 , comma 2 della legge forestale, la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri.

3. Le infrastrutture ed aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale, di cui al comma 2, sono anch'esse soggette ai vincoli di cui all' articolo 37 della legge forestale ed alle autorizzazioni di cui all' articolo 42 , comma 1 della legge stessa. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite, in conformità alla legge forestale ed al presente regolamento, le normali attività colturali o di uso e manutenzione.

4. Le aree boscate che ai sensi della pianificazione urbanistica sono utilizzate anche per destinazioni diverse da quella forestale, quali i campeggi e i parcheggi, fermi restando la loro destinazione e i vincoli esistenti sull'area, sono utilizzate in conformità alle norme indicate dai vigenti strumenti urbanistici.

5. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all' articolo 3 , comma 1 della legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell' articolo 3 , comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri.

6. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40 per cento da quella avente copertura inferiore. Qualora il suddetto limite non sia facilmente riscontrabile con analisi visiva, si procede alla valutazione del diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri.


L'area di studio rientra precisamente in questa categoria; a nulla vale il fatto che il PIT nella cartografia attuale classifichi l'area come bosco: abbiamo dimostrato infatti che il terreno oggetto d'intervento è colonizzato spontaneamente da specie arboree da meno di 15 anni; da qui si evince che l'inserimento in cartografia di PIT come area boscata non è coerente con lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 3 Legge Forestali Toscana.

In conclusione, considerato il richiamo del PIT alla legge forestale Toscana e nella vigenza del regime transitorio di cui all'art. 17 del TU sopra richiamato, stante l'assenza dei decreti ministeriali attuativi, allo stato attuale l'area oggetto della relazione non può e non deve considerarsi area boscata o assimilata a bosco.


INQUADRAMENTO DELL'AREA E PREVISIONI

Il Comune di Pietrasanta è dotato di strumenti urbanistici di governo del territorio che sono il Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 34 del 10/07/2008 e pubblicato sul BURT della Regione Toscana n.40 del 01/10/2008; successivamente oggetto di variante, approvata con DCC n. 39/2011, necessaria per gli adeguamenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni e nuovi studi in merito alle pericolosità idrauliche e sismiche e il Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 31 del 14/07/2014 e pubblicato sul BURT della Regione Toscana n. 33 del 20/08/2014.

L'area interessata dalle azioni di trasformazione previste negli strumenti urbanistici è rappresentata al Catasto Terreni del Comune di Pietrasanta nel Foglio 23 alle Particelle 641, 726, 1320, 224, 1318, 1550, 1556, 1564, 1549, 1551, 1563, 1555, 1561, 1562, 1548, 1554, 1560, 1547, 1553, 1559, 1565, 1546, 1552, 1558, 226 per una superficie complessiva dell'insediamento di mq. 45885 circa.



Il presente studio agronomico integra la proposta di variante, puntuale al vigente Regolamento Urbanistico, che interessa l'Area di Nuovo Impianto N.04 "Le Pioppete" e per le cui motivazioni di fattibilità si rimanda agli elaborati redatti dall'Ing. Valpiani Daniele, Arch. Pier Paolo Baldini e dal Geologo Francesco Paolo Nicoletti, che riguardano sostanzialmente il miglioramento delle condizioni di rischio idraulico dell'area e delle aree al contorno, a seguito del nuovo studio idraulico eseguito sul Fosso Calambrone, affluente del Canale Quadrellara.



Le varianti agli strumenti della pianificazione non ricomprese nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, che interessino Beni Paesaggistici, sono oggetto di valutazione di coerenza al PIT-PPR nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario ai sensi degli articoli 17, 19, 20, 25, 49, 53 della LR 65/2014.

Nell'aggiornamento 2019 il PIT inquadra l'area come interessata da parziale copertura boschiva. Si evidenzia che ai sensi dell'art.5 della Disciplina di PIT/PPR, ".... la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142 lettere a), b), c), d), g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B". Pertanto la cartografia del PIT, che individua i limiti del parziale interessamento dell'area da vegetazione arborea, è di tipo ricognitivo e si basa su foto-interpretazione dei voli aerei e quindi necessita di valutazione in quanto la componente arborea è derivante da processi di rinaturalizzazione conseguenti l'abbandono delle colture agrarie e non per la presenza di un bosco storicamente presente e da sempre inquadrato come tale anche come percezione visiva dello stesso. Quindi il presente studio ambientale su studio agronomico-forestale permette un maggiore grado di approfondimento con valutazione puntuale dello stato dei luoghi, ricognizione dell'area e della presenza della vegetazione in termini temporali per

definirne la reale condizione e consistenza dal loro insediamento naturale.

Questo tipo di indagine deriva dal fatto che, anche in sede di indagine cartografica, il PIT stesso presenta una significativa differenza nella ricognizione dell'area tra il dato storico, che rileva il bosco per una limitatissima porzione, e l'ultimo aggiornamento che invece espande tale area boscata ad una superficie più ampia. Ciò sottintende che l'area è interessata da processi di rinaturalizzazione e infatti lo studio agronomico ha valutato questo aspetto determinando il periodo storico dell'abbandono delle colture agrarie precedentemente effettuate, stimandone l'epoca del recente abbandono culturale.




Regione Toscana



MINISTERO
PER I BENI
E LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico
aree tutelate per legge - dato storico




Regione Toscana



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella presente perizia le normative di riferimento, utilizzate per chiarire se l'area sia definibile come "area boscata", sono le discipline forestali applicate in Regione Toscana in materia forestale e ambientale ovvero la Legge Regionale Toscana n.39/2000 e il Regolamento attuativo 48/r, che definiscono quali aree si debbano considerare bosco o ad uso agricolo.

Si riporta un breve *excursus* normativo a completezza di quanto indicato e utile a chiarire la destinazione d'uso dell'area in questione.

Occorre precisare che una definizione giuridica di bosco valida su tutto il territorio nazionale non è storicamente e univocamente presente in quanto, le regioni per quanto di competenza e nelle more di adozione dei decreti ministeriali dei D.LGS possono definire e legiferare sul proprio territorio in materia forestale. Sino all'emanazione del D.LGS. 227/2001, il legislatore dell'epoca riteneva infatti opportuno che fosse l'Autorità forestale ad individuare, caso per caso, *"i terreni di qualsiasi natura (anche boschivi) che per effetto di utilizzazioni contrastanti... potessero con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque"*, per sottoporli, solo successivamente, al regime dei vincoli forestali di cui agli articoli 7 e seguenti del r.d. n. 3267/1923.

Dopo dopo l'entrata in vigore della Legge n. 431/1985 recante disposizioni in materia di tutela paesaggistica, meglio nota come legge Galasso, si è reso necessario dare una definizione giuridica al concetto di bosco. La legge Galasso, infatti, ha sottoposto l'uso e il dissodamento del bosco e degli altri beni di interesse forestale ed ambientale ad un preciso sistema di autorizzazioni, senza specificare in modo dettagliato l'oggetto della tutela penale e quindi non essendo giuridicamente chiaro quando un'area boschiva potesse considerarsi bosco era estremamente difficoltoso determinarne l'inosservanza che costituiva il reato.

Nel corso degli anni anche altri autorevoli soggetti istituzionali hanno cercato di individuare una definizione di bosco, al fine di rendere meno indeterminata la norma.

Tra queste definizioni di bosco, le più interessanti sono state date dalla F.A.O., dall'I.S.T.A.T., dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali e dall'Inventario Forestale Nazionale Italiano del 1985. Si riporta, tra queste, la definizione utilizzata in campo nazionale adottata per sviluppare l'Inventario Forestale Nazionale Italiano risalente al 1985, che definisce bosco "un terreno di almeno 2.000 mq, coperto per almeno il 20 per cento di alberi o arbusti; se l'appezzamento boscato è di forma allungata la larghezza minima deve essere di 20 m. Tale terreno è definibile

bosco anche se si trova temporaneamente privo di copertura arborea per cause accidentali o in seguito a utilizzazione periodica". Tale definizione è stata poi ripresa dalla normativa nazionale vigente e da praticamente tutte le normative regionali e in particolare anche dalla L.R. 39/2000 della Regione Toscana.

L'esigenza di una definizione giuridica del bosco si è avvertita ulteriormente con l'emanazione della legge quadro sugli incendi boschivi (L. n.353/2000) che ha introdotto il nuovo reato di incendio boschivo (art.423-bis c.p.).

A risolvere in parte i dubbi interpretativi è intervenuto in parte il Decreto Legislativo n.227/2001 contenente disposizioni per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale. L'articolo 2 del Decreto Legislativo n.227/2001, infatti, contiene utili riferimenti per la definizione giuridica di bosco.

Il provvedimento non definiva univocamente la disciplina di bosco, ma rimandava alle singole regioni legiferare per il territorio di loro competenza la definizione di bosco, secondo i criteri di massima indicati nel comma 2.

Il legislatore, quindi, anziché optare per una definizione univoca di bosco, valida su tutto il territorio nazionale, ha preferito rinviare ad un successivo provvedimento delle singole regioni l'esatta individuazione del concetto giuridico di bosco. La conseguenza più evidente è che in Italia ci sono definizioni diverse per indicare lo stesso bene giuridico (il bosco). (cit. la "Definizione giuridica di bosco nell'ordinamento italiano" - A. Cerofolini).

Recentemente lo stato ha emanato il **DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018 , n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"** che per molti aspetti risulta analogo e compatibile con la Legge 39/2000, che come vedremo meglio in seguito, definiscono il bosco in maniera analoga (anche se differiscono per alcuni aspetti per le aree abbandonate) e precisamente:

(Art. 3. comma 3 - D.Lgs 34/2018)

3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.

Al successivo comma 4 lo Stato declina però la possibilità, alle Regione, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie caratteristiche territoriali, di adottare una definizione integrativa, dando anche la possibilità di porre definizioni integrative per le aree assimilabili a bosco o di aree che si possano escludere da detta definizione.

4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

All'art.5 - "Aree escluse dalla definizione di bosco" - anche lo stato prevede situazioni che, per motivazioni stazionali, di interesse economico o produttivo, per recenti dinamiche ecologiche di abbandono e naturalizzazione possano essere escluse dalla definizione di bosco e pone limiti alla definizione di bosco tout court dell'art.3 comma 3 già citato.

Art.5

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non rientrano nella definizione di bosco:**

a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;

b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n) , le tartufighe coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k) , del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;

d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano

paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali competenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;

b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

Dopo questo excursus normativo nazionale sull'inquadramento giuridico di bosco è opportuno vedere, per quanto di competenza ai sensi dell'art.comma 4 art.3 del D.Lgs 34/2018, cosa si intenda per bosco all'interno del territorio regionale.

A seguire, data la competenza regionale in materia forestale, si ritiene opportuno e necessario valutare anche la normativa regionale.

LEGGE REGIONALE 39/2000

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge (l.r.39/2000 s.m.i.) costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.

2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

.....

....

4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

5. Non sono considerati bosco:

a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;

b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;

c) le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

REGOLAMENTO FORESTALE (n.48/r)

Art. 3

Caratteristiche delle aree di cui all'articolo 3, comma 5 della legge forestale .

1. Le aree di cui all'articolo 3, comma 5 della legge forestale sono così definite:

a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;

....

..

f) "formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinate a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni": le neoformazioni forestali insediate da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.

A conclusione di questo paragrafo si può quindi concludere che la Regione e lo Stato legiferano in maniera analoga il bosco descrivendone le caratteristiche dimensionali minime e le funzioni assolute per la qualità degli ambienti e dell'aria.

Si può comunque ragionevolmente intendere che, sia lo Stato, che in particolare la Regione, prendano in considerazione i boschi di neoformazione, disciplinando casi specifici in cui tali entità, ancora giovani e da insediamento naturale da naturalizzazione di aree agricole abbandonate, in taluni casi non si possano definire ancora tali. Lo Stato non disciplina chiaramente un limite temporale anche se riporta casi in cui un'area di recente abbandono non sia da ritenersi bosco.

E' invece assolutamente chiaro come per la Regione Toscana un'area di recente insediamento, di alberature forestali da abbandono di pratiche colturali agricole, è ben definita e dettagliata chiaramente per quanto attiene alla L.R. 39/2000 che pone un limite di abbandono a 15 anni, come indicato all'art.3 comma 5 lettera c).


Alla luce di ciò il presente studio agronomico è quindi mirato a valutare la consistenza del bosco non tanto in termine di quantità di superficie che occupa nello spazio, ma soprattutto in termini temporali, cercando di esaminare le tempistiche di insediamento della vegetazione arborea a seguito dell'abbandono colturale.

Questo studio nasce in particolar modo dalla valutazione delle foto aeree e satellitari che, interpolate con gli altri dati e le cartografie disponibili portano a far emergere una incongruenza tra lo stato dei luoghi e l'inquadramento del PIT. L'area censita è attualmente soggetta allo stesso carattere ricognitivo che assume il PIT in questa fase programmatica e che prevede infatti la possibilità di valutare in maniera puntuale lo stato dei luoghi ed eventualmente rettificare la ricognizione cartografica del PIT.




Nel prossimo paragrafo sarà quindi esaminato lo stato dei luoghi, le cartografie disponibili per l'area, le fotoaeree storiche e la carta delle vegetazione di uso del suolo progetto "Corine Land Cover".

STATO DEI LUOGHI

L'area oggetto di valutazione è individuata al Catasto Terreni del Comune di Pietrasanta nel Foglio 23 alle Particelle 641, 726, 1320, 224, 1318, 1550, 1556, 1564, 1549, 1551, 1563, 1555, 1561, 1562, 1548, 1554, 1560, 1547, 1553, 1559, 1565, 1546, 1552, 1558, 226 e inquadrata attualmente come area di nuovo impianto per rigenerazione urbana da strumenti attuativi.



LE TRASFORMAZIONI

-  PREVISIONI PREVIGENTI E AREE CON STRUMENTI ATTUATIVI APPROVATI O IN CORSO DI ESECUZIONE (Art. 49)
-  AREE DI NUOVO IMPIANTO, DI RIGENERAZIONE URBANA O DI INTERVENTO UNITARIO SU SPAZI PUBBLICI (Art. 48)
-  NUOVA VIABILITA' (Art. 44)

Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico Elaborato 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice" definisce come AREE TUTELE PER LEGGE (art. 142, comma 1, del Codice) istituite dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e riprese dal Codice e comprende:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;**
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico

Dallo stesso documento si riporta a seguire:

“Il Codice conferisce al MiBACT e alle Regioni congiuntamente (art. 135 del Codice), la competenza in merito alle attività di “ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione”, rientrando tali attività tra quelle previste per l'elaborazione del piano paesaggistico.

La metodologia individuata dal Codice all'art.143, comma 1, lettera c) articola l'attività del Piano Paesaggistico finalizzata all'identificazione delle aree tutelate per legge, in tre fasi operative, distinte e coordinate: ricognizione, delimitazione e rappresentazione. Tale attività è anche finalizzata a costruire una banca dati (compresa la parte cartografica), in formato digitale, di tutte le aree soggette a questo vincolo paesaggistico.”

E inoltre al punto di competenza 8.1 vengono elencati i riferimenti normativi adottati per valutare, come indicato alle tre fasi di lavoro (ricognizione, delimitazione e rappresentazione), quali aree si debbano considerare boschi.

Riferimenti legislativi del PIT.

- D. Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 s.m.i. "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" (modificato con DL 9 febbraio 2012 n 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" Convertito in legge 4 aprile 2012, n. 353).
- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- **L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e successive modifiche e integrazioni d.p.g.r. 48/R/2003 "Regolamento Forestale della Toscana"**
- Circolare n. 12/2011 della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero.

Per quanto attiene quindi alla definizione di "bosco", come indicato nel precedente paragrafo del presente studio, si deve fare riferimento al D.LGS 227/2001 e alle rispettive normative forestali regionali.

Il D.Lgs 227/2001 all'art.2 comma 6 riporta:

*6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e **ove non diversamente già' definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti,***

In riferimento quindi al criterio di "associazione vegetale arborea e arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, .." la regione Toscana definisce, come già ampiamente dettagliato precedentemente, il limite temporale di 15 anni per poter considerare boscata un'area abbandonata con insediamento di piante arboree e arbustive di origine naturale che la interessino.

Dopo quanto sin qui definitivo normativamente ed esaminato, si riporteranno a seguire tutti gli estratti cartografici e le fotoaeree a disposizione per poter definire la qualità di coltura e l'attuale uso del suolo che interessa l'area.

Lo studio analizzerà l'area e l'uso del suolo come storicamente utilizzato, partendo dalle prime foto aeree disponibili (1954), sino alle più recenti, mettendo in luce gli aspetti colturali e il recente abbandono delle pratiche agricole.

Per quanto attiene invece allo studio del paesaggio e delle specifiche caratteristiche del sito in questione, a completamento di quanto esaminato si ad ora, si fa riferimento ai documenti del PIT e in particolare alle "ABACHI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI - I caratteri ecosistemici del paesaggio" e al documento "PIT - Versilia e costa Apuana".

Lo studio di questi documenti permette di inquadrare l'area e meglio definire se possiede le caratteristiche di valore intese nel PIT e quindi ad importanza e di tutela.

Gli ecosistemi forestali costituiscono un elemento fortemente caratterizzante il paesaggio toscano, estendendosi su una superficie di 1.150.000 mila ettari, pari a circa il 50% dell'intera superficie regionale. L'estrema diversità climatica, geologica e altitudinale della Toscana ha consentito la presenza di un patrimonio forestale assai ricco e diversificato: macchie, boschi di sclerofille (leccete, sugherete) e pinete di impianto nelle zone costiere, relittuali boschi planiziali e ripariali (saliceti, pioppete, ontanete, frassineti) nelle pianure alluvionali e lungo le sponde dei corsi d'acqua, boschi termofili di querce (a prevalenza di roverella e cerro) e sclerofille nelle colline interne, pinete di pino marittimo in gran parte miste a querceti, matrici forestali continue di boschi mesofili (cerrete, castagneti, faggete, abetine, boschi misti di latifoglie e conifere) nella fascia montana.

Tra gli aspetti del patrimonio forestale che rivestono un elevato valore paesaggistico, si annoverano i vasti paesaggi forestali dei rilievi appenninici, i boschi della Lunigiana e della Garfagnana e le estese Foreste Casentinesi, della Valtiberina e dei rilievi della Toscana centro meridionale (Monti del Chianti, Colline Metallifere, Monte Amiata). La presenza di piccoli nuclei boscati, o di boschi lineari, costituisce inoltre un elemento in grado di elevare il valore naturalistico e paesaggistico di matrici agricole tradizionali, rappresentando una componente caratteristica delle aree agricole definite come di "elevato valore naturale" dalla politica agricola comunitaria (High Nature Value Farmland).

Nelle pianure alluvionali interne o costiere, spesso a maggiore grado di antropizzazione, i relittuali elementi forestali planiziali costituiscono nuclei di eccellenza naturalistica, ma anche importanti elementi di riconoscibilità e di valore paesaggistico: dal Bosco di Tanali (pianura di Bientina), al Bosco delle Cascine di Tavola (pianura pratese), dai vasti boschi planiziali delle Tenute interne al Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli agli isolati boschi di Bolgheri e di Sterpaia, lungo le pianure costiere del livornese.

Un forte connotato identitario e di riconoscibilità dei paesaggi di pianura è legato anche alla caratteristica presenza degli ecosistemi fluviali e delle formazioni forestali ripariali, quest'ultime

presenti raramente con boschi autoctoni e con buoni livelli di continuità longitudinale e trasversale al corso d'acqua, come nel caso del Fiume Magra, del Cecina o dei medi e alti corsi dei fiumi Albegna e Fiora

I paesaggi forestali vedono comunemente una elevata mosaicatura dei boschi più evoluti con i vari stadi di degradazione forestale, dalle macchie mediterranee, alle garighe e agli arbusteti.

Le macchie basse e le garighe rappresentano ecosistemi di alto valore naturalistico fortemente caratteristici del paesaggio mediterraneo costiero e interno, e legati alle estreme condizioni climatiche, edafiche e all'azione degli incendi e dell'uomo. Tali mosaici risultano particolarmente diffusi nell'Arcipelago Toscano, nei versanti costieri continentali (dai Monti Livornesi al Promontorio di Piombino, dalle macchie di Montioni alle Costiere di Scarlino, fino ai Monti dell'Uccellina e dell'Argentario) e nelle valli interne della Val di Cecina, del T. Bruna, del Fiume Albegna o del Fiora. Nelle zone collinari e montane gli arbusteti costituiscono spesso elementi caratteristici di ex paesaggi agricoli oggi in abbandono (in particolare nel Pratomagno, Alto Mugello, Garfagnana, Lunigiana e Alpi Apuane) o stadi di degradazione post incendio.

La conservazione e la idonea gestione degli ecosistemi forestali consente non solo di tutelare i valori paesaggistici e naturalistici ad essi associati, ma permette più in generale una maggiore valorizzazione dei loro importanti servizi ecosistemici: dalla difesa del suolo alla riduzione del rischio geomorfologico e idraulico, dalla tutela delle risorse idriche alla fissazione del carbonio e produzione di ossigeno, dal miglioramento del clima alla produzione di legname e di energia rinnovabile, dalla tutela di paesaggi di alto valore turistico-ricreativo ed economico alla valorizzazione dei prodotti del sottobosco.

Di particolare interesse per lo studio paesaggistico dell'area in questione sono i boschi planiziali e palustri delle pianure alluvionali.

L'abaco cita: *"i boschi planiziali e palustri delle pianure alluvionali rappresentano uno degli ecosistemi forestali che maggiormente ha subito gli impatti antropici, con riduzione dell'habitat ed elevata frammentazione. I boschi igrofilo relittuali costituiscono oggi una delle tipologie forestali di maggiore vulnerabilità e interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle ontanete, ai frassineti e ai boschi di farnia. Le maggiori estensioni di tali formazioni si riscontrano nel Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli (Selva di San Rossore, Macchia Lucchese, ecc.). Nuclei relittuali sono presenti al Bosco di Tanali (PI) e nei Vallini delle Cerbaie (PI), al Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone (PT), nei Paduli di Verciano (LU) e di Bolgheri (LI), a Campo Regio (GR), a Sterpaia (LI) e al Lago di Porta (LU-MS).*

Talora i boschi planiziali e palustri si localizzano in stretto contatto con le formazioni arboree ripariali riconducibili al target degli Ambienti fluviali e torrentizi, di alto, medio e basso corso. Il target comprende ambienti torrentizi montani e alto collinari, tratti di medio corso di fiumi ad alveo largo e acqua permanente con vegetazione spondale arborea (ad es. Fiume Arno, Serchio), o con alveo caratterizzato da terrazzi ghiaiosi e corso anastomizzato o meandriforme con vegetazione ripariale arborea e arbustiva (ad es. Fiumi Magra, Cecina e Fiora, Torrente Trasubbie, Orcia, ecc.) e tratti di basso corso e di foce. Ai boschi planiziali e ripariali sono associati alcuni habitat di interesse comunitario, anche prioritari (ad es. i Boschi palustri e ripariali a ontano), e alcune fitocenosi del Repertorio naturalistico toscano, dai Boschi planiziari di farnia di San Rossore (Pisa) al Bosco misto subplaniziario di Villa Magia (Quarrata). ”

Dallo studio del documento si evince che l'area in questione non possiede le caratteristiche citate nell'abaco delle invariati in quanto non è definibile come area relittuale di un bosco planiziale, in quanto dalle indagini delle fotoaeree e dai rilievi di campo si evince che l'area, caratterizzata da un giovane popolamento a Pioppo e Ontano, è derivante dalla generazione di una flora spontanea di recente insediamento, che per la maggior parte dell'area non ha neppure superato i 13 anni di età e quindi assolutamente non paragonabile, per caratteristiche ecologiche, botaniche e paesaggistiche, ad un bosco planiziale o costiero. Inoltre tale fascia arborata non è mai citata, neppure come zona di interesse all'interno di una fascia tutelata o di interesse, come invece avviene, più volte, per il bosco della Versiliana, che per caratteristiche botaniche relittuali con presenza di Farnie, flora e fauna tipica, riporta in essa i connotati ecologici del bosco planiziale costiero meritevole di tutela.

Gli agroecosistemi citati sono l' "Agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva" che però è caratterizzato da ecosistemi agropastorali in abbandono, spesso mosaicato nella matrice forestale montana o collinare, con mosaici di aree ancora pascolate e arbusteti di ricolonizzazione, o stadi avanzati di ricostituzione di continue coperture arbustive con inizio di ricolonizzazione arborea. Elemento fortemente diffuso nell'area appenninica, nelle zone montane e alto collinari (Lunigiana, Mugello, Alpi Apuane, Pratomagno e Valtiberina), ma anche nei sistemi costieri e in particolare nelle isole dell'Arcipelago Toscano.

Non è quindi questo il caso in quanto l'area oggetto di studio, non è frammentata e inserita in mosaico a matrice forestale od a pascoli, tipicamente montani, ma è un piccolo fazzoletto di suolo intercluso in area fortemente urbanizzata con aree residenziali e destinate ad espansione artigianale del distretto di Pietrasanta.

Dall'analisi dei siti di interesse del "PIT - Versilia e costa a Apuana" si rileva che la pianura costiera è in gran parte artificializzata e trasformata dall'industria turistica, con un territorio ad elevata urbanizzazione in gran parte interessato da edilizia residenziale sparsa, agglomerati densi, edificato costiero, aree industriali/artigianali e infrastrutture lineari. In questo contesto il residuale territorio agricolo si presenta estremamente frammentato nella matrice urbanizzata.

I pochi elementi naturali o seminaturali presenti sono relegati nei relittuali habitat dunali (dune di Forte dei Marmi e della Macchia Lucchese), palustri e planiziali (Lago di Porta, Bosco della Versiliana, Macchia Lucchese) e nel vasto sistema del Lago di Massaciuccoli, all'interno del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

Questi elementi del territorio costiero della Versilia sono di indubbio valore paesaggistico e citati come meritevoli di interesse e conservazione.

Tra le aree naturalisticamente più interessanti sono da segnalare le Riserve di Punta Grande, Chiarone e Chiuso del Lago nell'ambito del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

Altre aree umide importanti sono quelle localizzate ai confini settentrionali del Padule di Massaciuccoli (Bozzano e Montramito), nel retroduna delle dune di Torre del Lago e della Macchia Lucchese, in parte soggette a rapidi processi di interrimento, le aree palustri della Versiliana, del Giardo di Camaiore e del Lago di Porta.

Le aree umide di interesse, oltre alla fitocenosi del Padule di Fociomboli in ambito montano, sono il Lago di Massaciuccoli (Lucca) e la Fitocenosi del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.

Solo la fascia costiera delle dune di Torre del Lago, interna al Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, o il tratto dunale relittuale interno all'ANPIL "Dune di Forte dei Marmi", vedono la presenza di ecosistemi dunali integri o parzialmente alterati.

Quest'ultimo elemento della rete ecologica è attribuibile interamente al target regionale degli Ambiti costieri sabbiosi caratterizzati da complete serie anteduna-duna-retroduna e da formazioni dunali degradate.

Il target presenta importanti habitat di interesse comunitario di duna fissa e mobile e numerose specie animali e vegetali psammofile, anche se spesso risulta soggetto a fenomeni di alterazione a causa dell'elevata fruizione turistica estiva. Di particolare interesse la presenza della specie vegetale psammofila endemica toscana *Solidago litoralis*. Il tratto dunale situato a sud di Viareggio, nell'ambito del Parco regionale, presenta una larga fascia dunale (di circa 200 m), ben conservata e caratterizzata dalla tipica sequenza degli habitat dunali: dalla vegetazione

antedunale (cakileto) alle macchie e pinete, passando attraverso la serie della duna mobile (con ammofileti ed agropireti) e quella della duna fissa (vasti elicriseti e ginepreti). Completano il quadro anche molti ambienti umidi dulcacquicoli retrodunali.

La qualità degli ambienti dunali del Parco risulta testimoniata anche dalla abbondante presenza dell'habitat prioritario dei ginepreti costieri a ginepro coccolone *Juniperus macrocarpa* e dalla presenza di tre fitocenosi dunali del repertorio naturalistico toscano quali l'Agropireto litoraneo della Macchia Lucchese, l'Ammofileto litoraneo della Dune di Vecchiano e l'Elicriseto litoraneo della Macchia Lucchese.

Come si può vedere dallo studio del PIT, le aree sopra citate presentano fitocenosi caratterizzate da specie vegetali ed ecosistemi complessi che non si rilevano nell'area di indagine, che risulta di nuova generazione con insediamento naturale di solo Pioppo e Ontano e quindi da elementi botanici di scarso valore con estrema semplificazione ecologica e quindi non attribuibile al sistema complesso di interesse che invece rileviamo nelle aree con fitocenosi dunale o palustre di interesse biologico ed ecosistemico.

Dopo lo studio documentale e normativo relativo al sito di indagine e all'inquadramento paesaggistico di raffronto con la documentazione del PIT per valutarne i connotati paesaggistici è opportuno prendere in considerazione gli aspetti puntiformi e di dettaglio dell'area per inquadrarne le caratteristiche ecologiche e gli eventuali valori biologici ivi presenti.

L'area è un ex coltivo che negli anni, a partire dagli anni 50 (interpretazione disponibile grazie alle fotoaeree del 1954) è sempre stata impiegata a colture erbacee, talvolta intervallate da gestione colturale a pioppete da legno.

Ciò è ben rilevabile dalla fotoaerea del 1965, nella quale si nota distintamente una copertura arborea a filari di impianto antropico a ciclo breve (tipico delle pioppete da legno o carta) che non risulta infatti più in essere alla fotoaerea del 1988.

Da questo periodo, sino al 2007, circa 12 anni fa, l'area è stata definitivamente utilizzata a fini prettamente agricoli con colture annuali o seminativi.

Dopo di che, probabilmente anche a seguito delle difficoltà di gestione del sito per l'inizio delle fasi di trasformazione urbanistica dell'area nella zona artigianale del Comune di Pietrasanta, sono venute meno le condizioni di coltivazione reddituale che potevano garantire la gestione e conservazione del carattere agricolo dell'area. Ovviamente un'area mantiene una caratterizzazione e vocazione fintanto che l'economia di gestione ne consenta il mantenimento. Come avvenuto

per molte aree del territorio, anche questa, venute meno le condizioni per un'adeguata gestione agricola è stata abbandonata, andando incontro ad un processo di naturalizzazione recente che ha generato i processi attualmente rilevabili nell'area.

Questo abbandono, è circoscrivibile all'anno 2006, in quanto, dalla fotoaerea del 2005 si notano chiaramente ancora ben visibili i caratteri agrari del paesaggio, mentre dalla fotoaerea del 2007 si nota il primo step derivante dall'abbandono colturale con sviluppo arbustivo o di giovani piantine. Si fa presente che questo è assolutamente coerente in termini biologici, poichè, un'area a falda superficiale come quella in questione, può vedere l'insediarsi e il consolidarsi di giovani piantine di Pioppo e Ontano, che nell'arco di alcuni anni o decenni possono raggiungere dimensioni rilevanti.



Ciò non vuol intendere che dopo pochi anni di abbandono, circa 10/15 anni, si possano rilevare le condizioni per la generazione di un "bosco" intenso come entità complessa composta da più specie vegetali e insediamento di fauna selvatica. Infatti nel caso in studio, si rileva la presenza di specie pioniere quali il salice, l'Ontano e il Pioppo ma assenza di relazioni ecologiche tali da caratterizzare un sito boschivo.

Infatti, anche la Regione Toscana, come esaminato nel paragrafo delle aspetti normativi, definisce che un'area abbandonata da meno di 15 anni non possa intendersi boscata se derivante da processi naturali che si sono insediati in un'area agricola abbandonata.

Si passeranno in rassegna le fotoaeree disponibili per l'area.



Da questa immagine si denotano chiaramente i connotati agricoli dell'area con colture presumibilmente di pieno campo ed a filare. Nella zona non vi è presenza di boschi.



Da questa fotoaerea si può apprezzare come l'area, seppur coperta da vegetazione arborea, fosse in realtà ad uso agricolo per la produzione probabilmente di Pioppo da legno o carta; si noti il regolare e geometrico posizionamento delle piante nell'area.

Anche la legge dello stato D.LGS 34/2018 riporta all'Art.5 che non si possono intendere boschi, le formazioni di origine artificiale e l'arboricoltura da legno, la quale è sempre liberamente reversibile ad uso agricolo a fine ciclo colturale.


Detto questo, nella successiva immagine aerea rilevata all'anno 1988, tali formazioni non sono più presenti e l'area assume nuovamente i connotati agricoli da sempre rilevati.





Nelle successive immagini aeree disponibili, si nota che nel 1996 vi è stato un periodo di probabile colonizzazione da parte di vegetazione spontanea, in quanto dalla foto si rileva una differente formazione all'interno dell'area che si discosta da quanto precedentemente rilevabile e di forma naturale e quindi non riconducibile a coltura agraria.



Questa formazione naturale non è più presente già nell'anno 2000 e quindi in permanenza per pochi anni; quindi dagli anni 2000 l'area è nuovamente ad uso agricolo come si potrà vedere dalle immagini aeree degli anni seguenti.

Rimane nell'area un piccolo nucleo, indicato in cerchiatura rossa nell'immagine "anno 2000" che è l'area boscata che è stata individuata nel PIT "dato storico".



Le successive immagini (anni 2001-2004) non sono estratte da GeoScopio della Regione toscana, ma da Google Earth. Da queste immagini si possono cogliere ben chiaramente le caratteristiche agricole dell'area, con la sola presenza del piccolo nucleo di piante già indicato a partire dagli anni 2000.






In questa fotoaerea anno 2005 si notano ancora le caratteristiche agricole dell'area con il nucleo di piante arboree come indicato.



Da queste ultime immagini aeree estratte da GeoScopio si può chiaramente vedere che sino al 2005 l'area è stata coltivata e utilizzata a fini agricoli e quindi l'uso del suolo non era di tipo forestale.

E' rilevato dallo strumento PIT "dato storico" solamente il piccolo nucleo di piante arboree che inizia ad insediarsi dagli anni 2000 e, comunque non presente a livello storico poichè sempre assente dagli anni 1954 all'anno 2000; inoltre tale area è comunque di superficie inferiore a 2000 mq come anche si può rilevare con lo strumento "misura poligono" da GeoScopio.



Si è poi proceduto ad una indagine di campo tramite il campionamento dell'età di alcune piante all'interno dell'area scelte tra quelle di maggiore sviluppo così da poter validare quanto sin'ora analizzato con l'interpretazione delle fotoaeree.

Questa indagine ci permette di confutare quanto rilevato dalle immagini aeree, definendo così l'età delle piante e quindi l'epoca d'insediamento delle stesse all'interno di un'area.

Per una corretta lettura delle sezioni dei campioni rilevati occorre definire come un albero cresce e si sviluppa durante l'intero ciclo vitale e in particolare nell'arco di un anno, altrimenti si potrebbero commettere errori nella interpretazione degli anelli rilevati.

L'albero si sviluppa attraverso un accrescimento in lunghezza, accompagnato da un accrescimento radiale.

L'incremento radiale è originato dal cambio librolegnoso, ovvero uno strato di cellule vive tra il

legno e la corteccia. La crescita non è un processo continuo durante l'anno e le piante emettono nuove cellule e quindi ispessimenti anulari in relazione alle condizioni meteorologiche annuali e in relazione alla loro fisiologia. Sostanzialmente per le piante che crescono nelle aree a clima temperato, per ogni anno sono visibili non meno di due anelli di ispessimento, che corrispondono ai due diversi tipi di legno prodotti nel corso di ogni anno.

In seguito alla ripresa vegetativa successiva dopo la fase invernale inattiva, il cambio produce nuovi tessuti che costituiscono all'interno il legno e all'esterno la corteccia. Il nuovo incremento annuale si origina tra i due strati già esistenti di legno e corteccia provocando l'ispessimento del fusto, dei rami e delle radici.

L'anello che cresce annualmente si divide in due parti distinte: il legno primaticcio, ossia il legno di primavera che si sviluppa nella stagione primaverile estiva e il legno tardivo con i vasi più piccoli e una maggiore quantità di fibra. Questa struttura dell'anello permette di distinguere in modo netto, grazie alla diversa densità e al diverso colore, un anello dall'altro.

Quando inizia la caduta delle foglie, per le latifoglie, si forma una sottile linea di cellule piccole e piuttosto dense.

Può accadere che, per andamenti climatici anomali, un anello anulare sia caratterizzato da più accrescimenti che potrebbero confondere la lettura degli anelli facendo risultare più anni di quelli che in realtà la pianta possiede.

Importante è cercare di determinare con precisione la netta linea che separa il termine della crescita annuale con l'inizio della successiva.



campione n.1 - Pioppo bianco



Questa pianta con buona approssimazione ha un'età non superiore a 12 anni. E' infatti possibile leggere correttamente la successione anulare sino al 10 anno con alcune difficoltà nello stimare se la pianta abbia 11 o 12 anni, ma certamente non oltre.




campione n.2 - Ontano nero



La lettura anulare su questo campione di Ontano risulta più complessa in quanto la crescita dei primi anni è caratterizzata da una successione di anelli ad accrescimento anomalo in cui non si distingue correttamente il passaggio tra legno primaverile e quello estivo.

Si nota poi chiaramente, ad eccezione dei primissimi centimetri interni di sviluppo della pianta, l'alternanza tra legno primaverile ed estivo con la linea di demarcazione che segna la fase di quiescenza della pianta con produzione di cellule più compatte.

Questa pianta ha un'età stimata inferiore a 15 anni, presumibilmente 12 anni.



campione n.3 - Pioppo bianco



La lettura anulare su questo campione risulta estremamente chiara, con anelli ben definiti. E' infatti possibile leggere correttamente la successione anulare, stimando l'età della pianta in 12 anni e non oltre.



campione n.4 - Ontano nero



Anche la lettura anulare su questo campione di Ontano risulta più complessa in quanto si riescono a vedere sufficientemente bene gli anelli sino al 9/19 anno di crescita. Gli ultimi anni non sono perfettamente distinguibili per l'interferenza dovuta all'emissione di ramificazioni laterali. E' comunque attendibile, anche in relazione alle crescite annuali delle cerchie annuali che la pianta abbia un'età in linea con le altre e quindi inferiore a 15 anni.



campione n.5 - Pioppo bianco



La lettura anulare su questo campione risulta estremamente chiara, con anelli ben definiti. E' infatti possibile leggere correttamente la successione anulare con età della pianta stimata in 10 anni.



campione n.6 - Ontano nero



La lettura anulare su questo campione di Ontano risulta estremamente chiara, con anelli ben definiti. E' infatti possibile leggere la successione anulare con età della pianta stimata in 12 anni.



campione n.7 - Pioppo bianco



La lettura anulare su questo campione di Pioppo risulta estremamente chiara, con anelli annuali ben definiti. E' infatti possibile leggere la successione anulare con età della pianta stimata in 12 anni.

ALLEGATO A) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN ATTI COMUNALI - ANNO 2003



ALLEGATO A) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN ATTI COMUNALI - ANNO 2003



ALLEGATO A) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IN ATTI COMUNALI - ANNO 2003



ALLEGATO B) - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FORNITA DALLA PROPRIETA'



ALLEGATO B) - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FORNITA DALLA PROPRIETA'



Dalla documentazione fotografica (Allegato A) depositata in atti comunali e fornita dal Geom. Pierluigi Valpiani per conto della proprietà e databile all'anno 2003 si notano i caratteri agricoli e non forestali e si nota chiaramente come l'intero comparto non risulti ancora edificato neppure nella zona attualmente interessata dalla zona artigianale.

Nelle foto fornite dalla proprietà (Allegato B) si rileva in sinistra orografica (lato Viareggio) del fosso un fabbricato della zona artigianale e quindi l'immagine fornita è databile indicativamente tra l'anno 2005 e 2006; in queste fotografie si vede chiaramente come l'area non fosse interessata da componente forestale se non per la presenza del nucleo di Ontani già rilevati nel PIT "dato storico" e insediatesi a partire dall'anno 2000.

Si notano alcune piante isolate che si possono considerare alla stregua di piante fuori foresta in quanto cresciute all'interno di un'area agricola che, seppur abbiano un'età maggiore di 15 anni non concorrono alla creazione di un'area boscata in quanto la loro densità non raggiunge palesemente i minimi di copertura previsti nell'art. 3 comma 1 della L.R. 39/2000, ovvero 500 piante/HA oppure tale da determinare con la proiezione delle chiome una copertura del suolo pari al almeno il 20%.

Il presente studio è mirato all'indagine ambientale del sito rispetto a quanto indicato in premessa, mentre per quanto attiene alla reale superficie del bosco individuato al PIT "dato storico", eventualmente da sottoporre a compensazione ambientale ai sensi dell'art.81 del R.F. 48/R, si rimanda a più precisa indagine di campo con rilievo planimetrico delle piante di confine dell'area PIT "dato storico". Si può comunque sin da subito riportare che, nonostante si rimandi a più precisi approfondimenti con rilievo planimetrico, la fascia di piante indicate nel PIT "dato storico", della lunghezza di circa 80 metri per una larghezza media variabile di circa 5/10, abbia certamente una superficie inferiore a 2000 mq.

Stante quanto sopra, la trasformazione di un'area, ai sensi dell'Art. 80 del R.F. "Criteri e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi" è così disciplinata:

1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge forestale, è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Inoltre la trasformazione, ai sensi dell'art.81 del R.F. "Rimboschimento compensativo" è prevista soltanto per superficie superiori a 2000 mq.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto riportato nei precedenti paragrafi, dallo studio normativo nazionale e Regionale, come indicato in premessa e nel paragrafo dell'inquadramento normativo; in considerazione del fatto che, non sono ancora stati emanati i decreti ministeriali del D.LGS 34/2018; in considerazione delle immagini aeree e satellitari e delle indagini di campo con stima dell'età delle piante, si può concludere che l'abbandono dell'area e delle pratiche agricole, è circoscrivibile all'anno 2006.

Infatti anche dalla stima dell'età delle piante effettuata con indagini a campione sugli elementi di maggiore sviluppo individuati nell'area, si desume che le piante abbiano un'età inferiore o uguale a circa 12 anni; quindi il suo insediamento è databile non precedentemente all'anno 2006.

Come già sottolineato in relazione, dall'immagine dell'anno 2005 si notano chiaramente ancora ben visibili i caratteri del paesaggio agrari, mentre dalla fotoaerea del 2007 si nota il primo step derivante dall'abbandono colturale con sviluppo arbustivo o di giovani piantine e quindi la fase di transizione tra abbandono colturale agrario e insediamento arbustivo può essere ragionevolmente collocata nell'arco temporale dell'anno 2006.

Inoltre dalle foto fornite dalla proprietà e in atti all'anno 2003 si rilevano i caratteri agrari del paesaggio agrario e non forestale.

Stante così l'analisi dei dati si può concludere che l'abbandono è avvenuto circa 13 anni fa e quindi, ai sensi dell'art.3 comma 3 del R.F. Toscana 48/r, un'area il cui abbandono è inferiore a 15 anni, anche se vi si rilevi la presenza di piante arboree, non è comunque ancora considerabile bosco.

Inoltre un'area con recente insediamento di piante arboree a paesaggio semplificato per la presenza di poche specie botaniche quali Pioppi, Ontani e Salici, non è attribuibile per caratteristiche al bosco planiziale o costiero indicato nel PIT come meritevole di conservazione.

In conclusione, considerato il richiamo del PIT alla legge forestale Toscana e nella vigenza del regime transitorio di cui all'art. 17 del TU D.Lgs 34/18, l'ultimo aggiornamento del PIT che inquadra l'espansione del bosco all'interno dell'area agricola non è coerente con lo stato reale dei luoghi in quanto tale area non può e non deve considerarsi area boscata o assimilata a bosco ai sensi delle normative attualmente vigenti.

Seravezza, 20 agosto 2019

Nicola Chiarini Dottore Agronomo